

<p>LOGO AZIENDA</p>	<p>SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE E L'AMBIENTE</p>		<p>Cofinanziato dalla:</p>  <p>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</p>
<p>D81.05.01 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA E PER L'AMBIENTE</p>			<p>Pagina 1 di 10</p>

CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA E PER L'AMBIENTE

Art. 1

L'appaltatore dichiara che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati eseguiti dopo :

- aver preso diretta e completa visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori e di aver preso diretta conoscenza delle condizioni generali e particolari dei luoghi stessi
- aver preso diretta conoscenza di tutte le circostanze che direttamente o indirettamente possono aver influenza sull'esecuzione dei lavori nei modi e nei tempi stabiliti, ivi comprese le condizioni operative accessi, limiti etc. dell'impianto oggetto del contratto
- aver effettuato un attento e approfondito esame di tutta la documentazione contrattuale di cui ha avuto la materiale disponibilità .

Art. 2

L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le leggi vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto, in materia di sicurezza, antinfortunistica, stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Art. 3

Le opere previste dal presente contratto, saranno realizzate dall'appaltatore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti della Committente.

Pertanto l'appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con la Committente, alla quale rimane, comunque, la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per

REV N°	00	DATA	03/09/2018
---------------	-----------	-------------	-------------------

<p>LOGO AZIENDA</p>	<p>SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE</p>		<p>Cofinanziato dalla:</p>  <p>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</p>
<p>D446.05.01 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA</p>			<p>Pagina 2 di 10</p>

quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto.

Art. 4

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione del presente contratto dovranno essere di proprietà dell'appaltatore.

E' fatto assoluto divieto, infatti, a tutto il personale della Committente di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, attrezzi, strumenti, impianti e opere provvisorie a dipendenti dell'appaltatore.

In caso di forza maggiore od ove quanto prima detto non sia materialmente possibile, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa autorizzazione scritta della Committente.

All'atto della presa in consegna delle macchine, dell'attrezzatura o di quant'altro ceduto, l'appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.

Inoltre gli operatori addetti all'utilizzo delle attrezzature date in concessione dal committente dovranno risultare informati formati e nei casi previsti essere in possesso delle specifiche autorizzazioni di legge.

La consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dall'appaltatore e dalla Committente.

Art. 5

Su richiesta scritta della Committente, l'appaltatore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'Ente competente in materia od, ove ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso dell'appalto.

In ogni caso tali mezzi e attrezzature saranno custodite a cura dell'appaltatore e dovranno essere contrassegnate con targhette indicanti il nome della ditta di quest'ultimo.

<p>LOGO AZIENDA</p>	<p>SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE</p>		<p>Cofinanziato dalla:</p>  <p>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</p>
<p>D446.05.01 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA</p>			<p>Pagina 3 di 10</p>

Art. 6

L'appaltatore dovrà comunicare alla Committente, prima dell'inizio delle lavorazioni:

- a. i nominativi del proprio personale e del personale eventualmente in subappalto, che verrà impiegato per il compimento delle opere oggetto del presente contratto;
- b. su specifica richiesta, il tipo, la targa, gli estremi assicurativi degli automezzi utilizzati, nonché i dati relativi alla persona addetta alla guida degli stessi.

L'ingresso in Stabilimento/cantiere verrà consentito solo al personale e agli automezzi per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato.

L'appaltatore dovrà provvedere affinché ogni dipendente sia provvisto di documenti di riconoscimento e apposito tesserino recante le generalità e la foto del dipendente..

Al personale che ne risulterà sprovvisto non sarà consentito l'ingresso e se già in all'interno dello stabilimento , verrà allontanato.

L'appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla Committente ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale e del personale eventualmente in subappalto.

E' fatto obbligo, infine, ai dipendenti dell'appaltatore di portare un segno distintivo da convenirsi, che identifichi l'impresa.

La Committente fornirà, qualora lo ritenga necessario, al personale dell'Appaltatore cartellini di identificazione personale a seguito della presentazione di modulo specifico debitamente compilato in tutte le sue parti .

Il personale dell'Appaltatore deve rimanere sul posto di lavoro assegnatogli. Nessuno può recarsi in altri luoghi all'interno del perimetro dello stabilimento , se non su disposizione dell'Appaltatore, o il consenso del Rappresentante della Committente.

Art. 7

LOGO AZIENDA	SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE	  <small>Cofinanziato dalla:</small> <small>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</small>
D446.05.01 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA		Pagina 4 di 10

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si impegna ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo disciplinare dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e da quelli locali o aziendali integrativi.

L'appaltatore si impegna, inoltre, ad assolvere in favore dei propri dipendenti a tutti gli adempimenti e contribuzioni assicurative e previdenziali regolati e previsti dai suindicati contratti e dalle vigenti norme di legge.

Art. 8

L'appaltatore è direttamente responsabile della sicurezza in cantiere e dovrà rispettare e fare rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per suo conto, tutte le leggi vigenti in Italia in materia di Sicurezza del Lavoro, antinfortunistica, nonché le specifiche norme di sicurezza qui contenute.

La Committente si riserva, in ogni caso, di pretendere l'allontanamento del personale dell'appaltatore che contravvenga ai propri doveri di Sicurezza ed Igiene del Lavoro.

Art. 9

In presenza di una situazione di cantiere, la direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al presente contratto saranno eseguiti da un responsabile di cantiere cui l'appaltatore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà che gli consenta di utilmente rappresentarlo nei confronti della Committente che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente da questo contratto.

Per l'espletamento di tali compiti, il responsabile di cantiere (o un suo sostituto) avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono le lavorazioni appaltate. E' a lui che la Committente potrà richiedere :

- rapporto nominativo del personale presente;
- rapporto della manodopera impiegata il giorno precedente;
- descrizione dettagliata dei lavori svolti.

<p>LOGO AZIENDA</p>	<p>SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE</p>		<p>Cofinanziato dalla:</p>  <p>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</p>
<p>D446.05.01 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA</p>			<p>Pagina 5 di 10</p>

Il nominativo del responsabile di cantiere (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) e copia della delega allo stesso conferita dovranno essere comunicati alla Committente prima dell'inizio dei lavori.

Il responsabile di cantiere (e i suoi eventuali sostituti) dovranno essere di gradimento della Committente che ne potrà chiedere l'allontanamento e la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata indirizzata all'appaltatore.

Art. 10

L'appaltatore sottoscrivendo il presente contratto dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni unitamente al rappresentante della Committente, di aver all'uopo sottoscritto il relativo verbale congiunto e di aver conseguentemente verificato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione.

Art. 11

In caso di interferenza tra i lavori svolti dall'appaltatore e quelli effettuati da terzi nella medesima area o in aree adiacenti, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal rappresentante della Committente che deciderà, in via definitiva, anche in merito ad eventuali controversie insorte tra i vari appaltatori.

Art. 12

In caso di infortunio o di incidente, ovvero di accertamento da parte dell'appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il "rappresentante della Committente" per l'eventuale verifica da parte di quest'ultimo delle cause che li hanno determinati.

<p>LOGO AZIENDA</p>	<p>SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE</p>		<p>Cofinanziato dalla:</p>  <p>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</p>
<p>D446.05.01 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA</p>			<p>Pagina 6 di 10</p>

Art. 13

L'appaltatore è unico responsabile per tutto quanto possa accadere, per sua inosservanza delle leggi vigenti, a chiunque operi alle dipendenze o per conto dell'Appaltatore stesso, manlevando da ogni responsabilità la Committente per ciò che concerne i rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto.

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il Rappresentante della Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'appaltatore di quanto previsto nel presente contratto, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta alla Committente, delle eventuali situazioni di inadempimento constatate, o di eventuali danni a beni e/o attività della Committente, sui quali la stessa si riserva il diritto di rivalersi.

Il Rappresentante della Committente avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'appaltatore le sanzioni (contestazione, richiamo scritto, allontanamento di personale o del capo cantiere, sospensione dei lavori, risoluzione del contratto, cancellazione della ditta dall'elenco fornitori) ritenute necessarie considerate la gravità delle violazioni e il numero delle stesse, previa comunicazione scritta .

La sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente contratto. La durata della stessa, a seconda della gravità della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della situazione di sicurezza, andrà da 1 ora a 10 giorni. La ripresa dei lavori non andrà considerata come avvallo da parte della Committente sulla idoneità delle modifiche apportate dall'appaltatore della situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.

Nel caso di pericolo grave e imminente, anche il Rappresentante della Committente potrà di propria iniziativa, sospendere i lavori previa comunicazione scritta all'appaltatore.

<p>LOGO AZIENDA</p>	<p>SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE</p>		<p>Cofinanziato dalla:</p>  <p>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</p>
<p>D446.05.01 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA</p>			<p>Pagina 7 di 10</p>

Art. 14

Il Rappresentante della Committente curerà i rapporti con il responsabile del cantiere di cui sarà unico interlocutore in tema di sicurezza; curerà, inoltre, il coordinamento della sicurezza (con la collaborazione del/dei responsabili di cantiere) in tutti i casi in cui dovesse presentarsi la necessità di eseguire lavori in contemporanea.

Curerà poi l'organizzazione sia degli accessi congiunti con l'appaltatore nella fase preventiva all'inizio delle lavorazioni, sia dell'eventuale cessione allo stesso di macchine, opere provvisoriale o quant'altro si riveli necessario e provvederà alla stesura con il rappresentante dell'appaltatore dei relativi verbali di presa di atto congiunta.

Art. 15

Il personale dell'appaltatore non avrà alcun rapporto con i dipendenti della Committente. Tutte le richieste inerenti il lavoro da svolgere o ad altre problematiche eventualmente insorte dovranno essere inoltrate al Rappresentante della Committente.

Art. 16

Nel caso in cui debbano essere svolte lavorazioni non specificamente previste in fase contrattuale, l'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto al Rappresentante della Committente, prima di eseguire qualsiasi lavoro in qualsiasi reparto od area, autorizzazione per :

- operare su macchine alimentate a gas;
- operare su apparecchiature elettriche;
- effettuare operazioni di saldatura o taglio di qualunque tipo;
- operare scavi;
- effettuare qualunque opera di muratura compreso demolizioni, tassellatura etc.;
- eseguire manutenzioni su tubi, valvole, etc.;

<p>LOGO AZIENDA</p>	<p>SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE</p>		<p>Cofinanziato dalla:</p>  <p>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</p>
<p>D446.05.01 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA</p>			<p>Pagina 8 di 10</p>

- operare su qualunque macchina, attrezzatura o impianto;
- effettuare qualunque altra operazione potenzialmente pericolosa per persone o cose.

Art. 17

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i lavori oggetto del presente contratto.

Il mancato rispetto di tale obbligo darà facoltà alla Committente di risolvere il contratto con effetto immediato.

Il divieto di subappalto si riferisce anche a qualsiasi tipo di prestazione di mano d'opera.

In deroga a quanto sopra stabilito, la Committente potrà autorizzare subappalti di lavori specialistici, previa indicazione da parte dell'appaltatore sia del nominativo del subappaltatore (che dovrà essere di gradimento della Committente), sia della natura delle opera da subappaltare.

L'autorizzazione della Committente, che dovrà essere concessa in forma scritta, non comporterà nessuna modifica degli obblighi contrattuali dell'appaltatore, che rimarrà nei confronti della Committente l'unico e solo responsabile anche dei lavori subappaltati. Ogni contratto di subappalto dovrà prevedere l'assunzione da parte del subappaltatore di tutti gli obblighi, generali e di sicurezza, previsti dal presente contratto a carico dell'appaltatore con esonero di responsabilità della Committente.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori il rappresentante della Committente contestasse inadempimenti di qualsiasi genere, compresi quelli inerenti la Sicurezza e l'Igiene del Lavoro, da parte del subappaltatore, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure tese alla sanatoria di detti inadempimenti e, nei casi gravi, se richiesto, dovrà procedere alla risoluzione del relativo contratto di subappalto.

Art. 18

<p>LOGO AZIENDA</p>	<p>SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE</p>		<p>Cofinanziato dalla:</p>  <p>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</p>
<p>D446.05.01 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA</p>			<p>Pagina 9 di 10</p>

I rifiuti, rottami di ogni genere, stracci, etc. devono essere raccolti periodicamente ed allontanati dal posto di lavoro, per essere portati nei posti all'uopo destinati, previo accordo con il Rappresentante della Committente e successivamente confezionati, trasportati e smaltiti nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti, a cura e spese dell'Appaltatore stesso.

Utensili, materiali o attrezzature devono, comunque essere sistemati in modo da non costituire pericolo o intralcio.

Le vie di accesso devono rimanere sgombre e transitabili per qualsiasi emergenza.

Art. 19

Tutti i rifiuti prodotti che possono essere a titolo meramente esemplificativo così identificati:

- sfridi di cavi ed altri materiali elettrici;
- sfridi ferrosi;
- inerti, quali: mattoni, cemento, terriccio etc.;
- carta, cartoni;
- contenitori sporchi di pittura;
- olii lubrorefrigeranti esausti;
- legname;
- pile, accumulatori, batterie;
- vetro;
- devono essere depositati nelle aree appositamente attrezzate dalla Committente.

Tali rifiuti non devono assolutamente essere gettati in alcuno dei contenitori utilizzati dalla stessa Committente e nemmeno inquinare l'aria, l'acqua o il terreno.

E' responsabilità dell'appaltatore stoccare, trasportare e smaltire i rifiuti secondo le normative previste dalle leggi vigenti.

<p>LOGO AZIENDA</p>	<p>SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE</p>		<p>Cofinanziato dalla:</p>  <p>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</p>
<p>D446.05.01 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA</p>			<p>Pagina 10 di 10</p>

Resta stabilito che la Committente declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti.

Art. 20

Tutte le clausole contenute nel presente contratto sono considerate dalle parti come essenziali ed inderogabili e la mancata ottemperanza ad una sola di esse può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno subito.

Art. 21

Ogni terzista che viene coinvolto dalla nostra organizzazione nei diversi processi produttivi e/o che effettua la gestione di impianti che possono determinare impatti ambientali (condizionamento, riscaldamento, etc) è interessato a:

- Garantire la possibilità di una visita ispettiva da parte nostra per presa visione delle modalità di gestione degli aspetti ambientali ad esso riferibili;
- Obbligo di rispettare i regolamenti/procedure comunicati a ciascuno da parte della nostra organizzazione e dei requisiti derivanti dalla legislazione vigente e applicabile (tra cui quelli inerenti alla frequenza dei controlli degli impianti, delle registrazioni in materia di gestione dei rifiuti, di separazione dei rifiuti, etc)
- Obbligo di informare la nostra organizzazione di ogni anomalia che possa impattare sugli aspetti ambientali e di rispettare le indicazioni ricevute dalla nostra organizzazione in risposta agli esiti di eventuali verifiche da noi effettuate.

Data

Firma
